

07.090

**Messaggio
concernente un Protocollo che modifica la Convenzione
di doppia imposizione con la Repubblica Argentina**

del 14 novembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione del 23 aprile 1997 di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Argentina, firmato il 7 agosto 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 7 agosto 2006 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione, firmata nel 1997, è stata approvata dalle Camere federali ma non dal Parlamento argentino, e per questo motivo non è ancora entrata in vigore. L'applicazione provvisoria decisa bilateralmente nel novembre del 2000 ha tuttavia consentito di applicarne gli effetti. Su richiesta delle autorità competenti argentine, si è dovuto procedere a una revisione della Convenzione al fine di permettere la sua entrata in vigore.

Il Protocollo di revisione presenta soluzioni accettabili per la Svizzera. Esso permette l'entrata in vigore della Convenzione, garantisce la certezza del diritto e una solida protezione per il futuro contro la doppia imposizione.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di revisione.

1.2

Valutazione

Il presente Protocollo ha permesso di sopprimere gli ostacoli menzionati dall'Argentina concernenti la ratificazione della Convenzione firmata nel 1997 e di prevedere in un prossimo futuro l'entrata in vigore della Convenzione e del suo Protocollo. Le modifiche apportate dal presente Protocollo sono accettabili e contengono regole che procurano vantaggi importanti agli interessi economici svizzeri. Il Protocollo garantisce, per il futuro, una solida protezione contro le doppie imposizioni. Una volta in vigore si può ritenere che questa Convenzione e il suo Protocollo costituiscano un precedente vantaggioso nell'America del Sud. Nel complesso la Convenzione riveduta contiene soluzioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuirà a mantenere e promuovere gli investimenti diretti, con conseguenti ripercussioni positive sull'evoluzione delle economie dei due Paesi.

2

Commento dei singoli articoli del Protocollo

Le proposte di modifica argentine miravano a un determinato numero di disposizioni della Convenzione, di cui alcune di grande importanza sotto il profilo materiale e altre di importanza materiale minore o di carattere semplicemente formale. Le soluzioni adottate sono ragionevoli e sono brevemente illustrate qui di seguito, nella misura in cui siano materialmente rilevanti. Per motivi di semplicità, il Protocollo firmato il 23 novembre 2000 concernente l'articolo 7 paragrafo 7 (e la relativa disposizione del Protocollo) è stato integrato nel Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione, in modo da presentare queste modifiche in un solo strumento sottoposto a un'unica procedura. A seguito dell'introduzione del nuovo articolo 14, le disposizioni della Convenzione sono state rinumerate.

Art. 3

L'articolo 3 del Protocollo di revisione riprende la modifica convenuta nel mese di novembre del 2000 concernente l'articolo 7 (*utili delle imprese*). Quest'ultima assegna allo Stato della fonte – come per gli utili delle assicurazioni – il diritto d'imposizione degli utili provenienti dalle operazioni di riassicurazione indipendentemente dall'esistenza o no di una stabile organizzazione, limitando tuttavia tale diritto d'imposizione al 2,5 per cento dell'importo lordo dei premi. Questa soluzione corrisponde al testo della Convenzione parafata in origine tra la Svizzera e l'Argentina. Essa rispecchia la recente politica convenzionale argentina e, nel Protocollo della Convenzione, beneficia della clausola della nazione più favorita. Una modifica del testo parafato, che sancisce il diritto d'imposizione degli utili della riassicurazione nello Stato di residenza, era stata apportata a seguito della richiesta argentina in vista della firma della Convenzione del 1997. Tuttavia l'Argentina era dovuto tornare sui suoi passi in ragione delle clausole della nazione più favorita concordate con altri Paesi.

Art. 5

L'articolo 5 del Protocollo di revisione introduce su richiesta argentina una precisazione nell'articolo 11 paragrafo 3 lettera e (*interessi*) secondo cui per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta alla fonte, i mutui a lungo termine finalizzati allo sviluppo devono essere accordati tra parti indipendenti. La delegazione svizzera ha ritenuto accettabile questa precisazione e, in contropartita, ha potuto ottenere una riduzione da cinque a tre anni della scadenza dei mutui a lungo termine in questione.

Art. 6

Su richiesta argentina, l'articolo 6 del Protocollo di revisione precisa nell'articolo 12 paragrafo 3 (*canoni*) che l'uso o la concessione in uso di applicazioni (*software per computer*) rientra nella nozione di canoni. Il paragrafo 2 lettera c dello stesso articolo è stato adeguato di conseguenza. Tale adeguamento è considerato sia dalla Svizzera sia dall'Argentina come un semplice chiarimento.

Riguardo ai canoni, è stata modificata la disposizione del numero 5 lettera a del Protocollo della Convenzione concernente l'articolo 12 della Convenzione. Essa prevedeva che fino a quando la Svizzera non avesse prelevato nessuna imposta alla fonte sui canoni, l'Argentina non avrebbe potuto esercitare i diritti d'imposizione limitati previsti nel paragrafo 2 di detto articolo. Come già menzionato, la Svizzera ha dovuto abbandonare questa soluzione, che permetteva di garantire l'imposizione esclusiva in Svizzera dei canoni di fonte argentina, al fine di permettere l'entrata in vigore della Convenzione ed evitare che l'applicazione provvisoria della Convenzione non ratificata venisse denunciata. L'esenzione alla fonte dei canoni sarà dunque di principio applicabile fino all'entrata in vigore della Convenzione modificata. Del resto, come per l'imposizione degli utili provenienti da assicurazione e riassicurazione, il Protocollo garantisce alla Svizzera il trattamento della nazione più favorita nel caso in cui l'Argentina garantisca condizioni più favorevoli a uno Stato membro dell'OCSE.

Il nuovo numero 5 lettera a del Protocollo della Convenzione stabilisce che le aliquote previste nell'articolo 12 paragrafo 2 sono applicabili in caso di contratti concernenti il trasferimento di tecnologie solo se si tratta di contratti registrati o autorizzati in conformità del diritto interno argentino. Attualmente, solo la registrazione dei contratti presso l'autorità competente argentina è necessaria ai fini delle deduzioni relative a questi contratti di trasferimento. Questa richiesta, legata alle esigenze poste in materia di trasferimento di tecnologie dal diritto interno argentino, è stata ritenuta accettabile dalla delegazione svizzera. Il nuovo numero 9 del Protocollo della Convenzione conferma questo principio sancito nell'articolo 23 paragrafo 3 (*non discriminazione*, attualmente articolo 22), che garantisce la parità di trattamento per le deduzioni delle spese pagate dalle imprese di uno Stato contraente a imprese dell'altro Stato contraente.

Art. 7

L'articolo 7 del Protocollo di revisione inserisce un nuovo articolo 14 (*professioni indipendenti*). Esso prevede l'imposizione nello Stato di residenza dei redditi da attività di carattere indipendente, a meno che queste attività siano esercitate nell'altro Stato per mezzo di una base fissa o, in mancanza di una base fissa, siano prestate nell'altro Stato (limitazione dell'imposizione al 10 %). Questa disposizione

riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che di frequente Convenzioni analoghe siano sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, abbiamo deciso di proporre anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono nuovi obblighi importanti per la Svizzera.

Il Protocollo di revisione contiene regole che possono essere considerate conformi alla politica convenzionale svizzera. Esso non contiene nuovi impegni importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale in relazione a quanto già convenuto con altri Stati. Il decreto federale concernente il Protocollo che modifica la Convenzione con l'Argentina non sottostà dunque a referendum giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

